



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 178/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30872 del registro di segreteria proposto da

E. C. CF. Omissis, nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis via Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Rago e dall'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via S. Eufemia 34, presso lo studio dell'Avv. Rago

ricorrente

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

FATTO

Il ricorrente, sottotenente della Guardia di Finanza in congedo, ha presentato in data Omissis istanza di riconoscimento di pensione privilegiata, per la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero “Omissis”.

La CMO di M., con verbale in data Omissis, ha ascritto la patologia di cui sopra alla Tabella 8 a vita.

L’INPS, tuttavia, non ha emesso il decreto di riconoscimento della pensione privilegiata, né corrisposto i ratei arretrati.

Ciò premesso, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a godere di pensione privilegiata.

Si è costituito l’INPS esponendo di avere provveduto sull’istanza del ricorrente in data 06.05.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.

Con memoria in data 18.11.2025 il ricorrente ha aderito alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.

La causa è stata discussa all’udienza del 19.11.2025.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS liquidato il trattamento pensionistico del ricorrente, e corrisposto i dovuti arretrati, con gli accessori, in senso conforme alla domanda giudiziale.

Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, l’Istituto Previdenziale deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo: il riconoscimento delle ragioni attoree è infatti avvenuto con ritardo, e dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna

l'INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Milano, 19.11.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20.11.2025

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)